

Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sul controllo periodico dei rifugi (Istruzioni CPR 2013)

del 1° ottobre, 2012

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) emana le istruzioni seguenti:

Sezione 1: Disposizioni generali

Cifra 1 Scopo

¹ Le presenti istruzioni disciplinano lo svolgimento del controllo periodico dei rifugi (CPR) conformemente all'articolo 28 dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi)¹. Il CPR permette di rilevare e garantire la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi. Esso serve inoltre a Confederazione, Cantoni e Comuni per allestire una panoramica della prontezza operativa dei rifugi e a individuare le lacune esistenti.

² Esse disciplinano inoltre l'uso dei contributi sostitutivi per i CPR (art. 22 cpv. 1 lett. c OPCi) e per il rinnovamento dei rifugi privati (art. 22 cpv. 1 lett. b OPCi).

Cifra 2 Campo d'applicazione

¹ Le presenti istruzioni valgono per i rifugi pubblici e privati come pure per i rifugi per beni culturali che soddisfano le esigenze minime, vale a dire in particolare per i rifugi

- a. realizzati conformemente alle Istruzioni tecniche dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) per la costruzione dei rifugi privati del 15 novembre 1966 (ITRP 1966) o alle Istruzioni tecniche dell'UFPP per la costruzione dei rifugi obbligatori del 1° febbraio 1984 (ITRP 1984); oppure
- b. rimodernati conformemente alle Istruzioni tecniche dell'UFPP per il rimodernamento dei rifugi e degli impianti di protezione, edizione provvisoria 1988 del 16 dicembre 1987, parte 2, Rifugi con fino a 200 posti protetti (ITR 1988), o alle Istruzioni tecniche dell'UFPP del 1° ottobre 1994 per il rimodernamento di rifugi fino a 200 posti protetti (ITR 1994 Rifugi); e
- c. classificati nel gruppo A conformemente alle Istruzioni dell'UFPP concernenti la classificazione qualitativa dei rifugi già esistenti del 1° maggio 1991.

² Per i rifugi realizzati conformemente alle Istruzioni tecniche dell'UFPP per rifugi speciali (ITRS 1982) del 2 febbraio 1982 si applicano i documenti per il controllo periodico degli impianti (CPI). Ciò vale anche per i vecchi posti sanitari (po san) impiegati come rifugi per persone bisognose di cure.

³ I rifugi del gruppo B (vale a dire non conformi alle esigenze minime) non sono sottoposti al CPR, motivo per cui non rientrano nel campo d'applicazione delle presenti istruzioni.

Sezione 2: Responsabilità

Cifra 3 Confederazione

¹ A complemento delle presenti istruzioni, l'UFPP emana una guida per il CPR e istruisce il personale dell'Ufficio cantonale responsabile della protezione civile addetto al CPR.

² Allestisce periodicamente una panoramica della prontezza operativa dei rifugi di tutto il Paese.

³ Sorveglia lo svolgimento dei CPR nei Cantoni nell'ambito del suo obbligo di vigilanza.

Cifra 4 Cantoni

La responsabilità per i CPR incombe interamente ai Cantoni. Questi sono responsabili in particolare di:

- a. designare personale qualificato (cifra 5 f) per lo svolgimento dei CPR;
- b. disciplinare l'istruzione del personale di cui alla lettera a);
- c. disciplinare lo svolgimento dei CPR.

¹ RS 520.11

Sezione 3: Personale e svolgimento

Cifra 5 Responsabili dei controlli

¹ L'Ufficio cantonale responsabile della protezione civile designa uno o più responsabili dei controlli, disciplina le condizioni d'impiego nel relativo quadro legale e redige i mansionari.

² Il responsabile dei controlli dispone di una formazione tecnica nel settore dell'edilizia o degli impianti domestici e ha, di regola, familiarità con la protezione civile.

³ Se militi della protezione civile vengono designati come responsabili dei controlli e devono adempiere il loro compito nell'ambito di un servizio della protezione civile, lo possono fare durante un corso di ripetizione.

Cifra 6 Personale addetto al controllo

¹ L'Ufficio cantonale responsabile della protezione civile o un organo da lui incaricato designa il personale addetto al controllo, disciplina le condizioni d'impiego nel relativo quadro legale e redige i mansionari.

² Il personale addetto al controllo dispone di una formazione nel settore dell'edilizia o in quello degli impianti domestici e ha familiarità con la protezione civile in generale.

³ Il personale addetto al controllo è subordinato al responsabile dei controlli.

⁴ Se militi della protezione civile vengono designati addetti ai controlli e devono adempiere il loro compito nell'ambito di un servizio della protezione civile, lo possono fare durante un corso di ripetizione.

Cifra 7 Frequenza dei controlli

Il CPR deve essere effettuato almeno una volta ogni dieci anni. I Cantoni sono liberi di fissare intervalli più brevi se necessario.

Cifra 8 Guida pratica CPR

¹ Il controllo effettivo e la valutazione del CPR in merito alla prontezza operativa dei rifugi deve aver luogo obbligatoriamente secondo la guida pratica CPR (Guida pratica CPR 2013).

² L'Ufficio cantonale responsabile della protezione civile trasmette le valutazioni all'UFPP.

Sezione 4: Utilizzazione dei contributi sostitutivi

Cifra 9 CPR

¹ I Cantoni disciplinano la ripartizione dei costi per i CPR.

² I contributi sostitutivi non utilizzati per altri scopi possono essere utilizzati per i CPR (art. 22 cpv. 1 lett. c OPCi).

³ Gli stipendi versati al personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito dei CPR non rientrano nelle «altre misure di protezione civile» ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 lettera c OPCi; pertanto i costi salariali non possono essere coperti con i contributi sostitutivi.

Cifra 10 Rinnovamento di rifugi privati

¹ Su richiesta del responsabile dei controlli è possibile finanziare con i contributi sostitutivi (art. 22 cpv. 1 lett. b OPCi) il rinnovamento del sistema di ventilazione dei rifugi privati (cfr. Guida pratica CPR, settore 4000 della lista di controllo CPR).

² L'Ufficio cantonale responsabile della protezione civile decide in merito alla richiesta del responsabile del controllo di cui al capoverso 1.

Sezione 5: Disposizioni finali

Cifra 11

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

1° ottobre, 2012

Ufficio federale della protezione della popolazione
Willi Scholl

Direttore